



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante *Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri* e, in particolare, l'articolo 19, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023, reg. n. 2307;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3, concernente "Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2022, con cui l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza e pari opportunità al Ministro, on. Eugenia Maria Roccella;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del "Fondo per le politiche della famiglia";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1252, della sopracitata legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce che *"Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la *Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026*, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, a cura del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanata il 13 settembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, recante *Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*, dal quale risulta che, per l'anno finanziario 2024, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è pari a euro 95.842.949,00;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

PRESO ATTO della riduzione delle risorse, pari a euro 3.911.038,00, sul capitolo di spesa 858 "Fondo per le politiche della famiglia" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024, effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 291, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, euro 1.250.000,00 sono destinati al supporto tecnico-scientifico al Dipartimento nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO, pertanto, che le risorse disponibili sul capitolo 858 "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2024 ammontano a euro 90.681.911,00;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

CONSIDERATO che occorre quantificare le risorse da destinare all'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali a valere sulle disponibilità del capitolo 858 "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2024, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

DATO ATTO che l'erogazione, da parte dei comuni italiani, di servizi socio-educativi per l'infanzia, inclusi i centri estivi, è una misura di conciliazione casa-lavoro, di accompagnamento dei figli nel percorso di crescita, socializzazione e costruzione di sane relazioni tra pari, così come di mitigazione delle vulnerabilità socio-economiche di bambini e adolescenti, in ossequio all'attuazione del Sistema europeo di garanzia per i bambini e le bambine vulnerabili (*European Child Guarantee*), introdotto dalla Commissione europea per promuovere pari opportunità e garantire l'accesso a servizi essenziali per i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze bisognosi (con meno di 18 anni e a rischio di povertà o esclusione sociale);

CONSIDERATO che nell'ambito del Piano nazionale per la famiglia, approvato dall'Osservatorio nazionale sulla famiglia il 10 agosto 2022 e dalla Conferenza unificata il 14 settembre 2022, è fissato l'obiettivo generale "Armonizzazione e condivisione tra la dimensione familiare e dimensione lavorativa in linea con il quadro strategico nazionale per la parità di genere", in collegamento con il "5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023", in cui è individuato l'obiettivo generale "contrastare la povertà educativa e rafforzare il sistema educativo per favorire l'inclusione sociale delle persone di minore età";

CONSIDERATO che nel "5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023", tra gli obiettivi generali si afferma l'esigenza di "Sostenere la definizione e il consolidamento della comunità educante sul territorio nazionale" e "Progettare e realizzare, all'interno del sistema pubblico e integrato di servizi, un'area di servizi socio-sanitari-educativi titolari delle funzioni di accompagnamento, cura, tutela e protezione dell'infanzia, in cui sia effettiva la logica dei diritti della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) del 20 novembre 1989, e in cui il supporto alla genitorialità sia elemento costitutivo anche in contesti di accoglienza fuori della famiglia";

VISTO l'avviso per la manifestazione di interesse a beneficiare del finanziamento relativo all'anno 2024 per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori, rivolto ai comuni italiani, per un ammontare complessivo di euro 60.000.000,00, pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sul proprio sito istituzionale in data 6 maggio 2024, con scadenza il 27 maggio 2024;

VISTA la proroga del suddetto termine di scadenza dell'avviso alla data del 14 giugno 2024;

VISTO l'elenco definitivo dei comuni che hanno manifestato l'interesse al finanziamento delle proprie attività socioeducative per l'anno 2024, comprensivo delle singole quote di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

finanziamento assegnato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia, pubblicato sul sito istituzionale in data 11 luglio 2024;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi per lo svolgimento delle attività socioeducative in favore della popolazione minorenni e, in particolare, al finanziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e diciassette anni, per un ammontare complessivo di euro 60.000.000,00;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che la norma suindicata prevede che i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, non vengano erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige/Sud Tirolo e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, firmato in data 25 settembre 2023;

VISTA la nota del Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2024 inerente alla richiesta di assenso all'accesso da parte della Provincia Autonoma di Bolzano ai fondi di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

CONSIDERATO che, per le quote di finanziamento eventualmente attribuibili ai comuni appartenenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano che hanno manifestato interesse a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento per le Politiche della famiglia, è, conseguentemente, opportuno un approfondimento di natura tecnica con la Ragioneria Generale dello Stato in ordine alla conferma dell'esclusione di detti comuni dall'elenco dei beneficiari del finanziamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione della su richiamata questione interpretativa e per non pregiudicare l'erogazione del finanziamento agli altri comuni italiani, i quali hanno manifestato interesse a ricevere il finanziamento relativo alle attività socio educative a favore dei minori, inclusi i centri estivi, è necessario includere nel sistema di calcolo anche i comuni delle Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle singole quote di finanziamento ai comuni beneficiari;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

RITENUTO, per le considerazioni summenzionate, di includere nell'elenco dei comuni beneficiari del finanziamento i predetti comuni appartenenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che qualora le risorse assegnate ai comuni delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per i motivi di cui alle premesse, non debbano essere erogate, le stesse permangono nelle disponibilità del Dipartimento per le Politiche della famiglia per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

DECRETA

Articolo 1

(Destinazione della quota pre-riparto del Fondo per le politiche della famiglia alle attività socio-educative a favore dei minori)

1. Ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali di cui all'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinati euro 60.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia per l'esercizio finanziario 2024, finalizzati al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori di età da 0 a 17 anni.
2. È approvato, quale parte integrante del presente decreto, l'allegato elenco dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che hanno espressamente manifestato di volersi avvalere del finanziamento.
3. Gli interventi sono attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati.

Articolo 2

(Criteri di assegnazione delle risorse e rendicontazione degli interventi)

1. Gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari inseriti nell'allegato elenco sono stabiliti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni tra quella residente.
2. Successivamente alla registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo e nelle more della definizione dell'applicabilità dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa, le risorse finanziarie sono erogate, per la corrispettiva quota di finanziamento stabilita nell'elenco allegato, in favore di ciascun comune in un'unica soluzione, ad esclusione dei comuni presenti nell'allegato elenco appartenenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

3. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia provvede a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione inserita da ciascun comune nella piattaforma dedicata, entro e non oltre il 30 giugno 2025:
 - a) copia degli atti con i quali sono state impegnate e pagate le somme;
 - b) dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che ciascun comune deve realizzare, comprensivi delle informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, i comuni, accedendo, tramite il sito del Dipartimento, all'apposita piattaforma telematica, utile per le azioni di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, conferiranno la scheda di rilevazione predisposta dallo stesso Dipartimento.

Articolo 3

(Recupero delle somme non utilizzate)

1. Il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme ricevute nel caso in cui:
 - a) non impegni le somme o non spenda le somme impegnate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 maggio 2025;
 - b) impegni totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2024 per realizzare interventi che non rientrano nel potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
2. Nei casi di cui alla lett. a), comma 1, del presente articolo, la somma non impegnata deve essere restituita entro il 31 maggio 2025, conferendo nella piattaforma dedicata di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), la quietanza dell'avvenuto versamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b), comma 1, del presente articolo, la restituzione è effettuata a seguito degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, che accerti l'utilizzo delle somme per interventi non rientranti nel potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
4. Il versamento delle somme da restituire è effettuato, da parte dei comuni, sul conto corrente infruttifero n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati: IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT: BITA IT RR XXX - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330, indicando nella causale di pagamento che "le somme sono restituite ai sensi del finanziamento servizi socioeducativi 2024."

Articolo 4

(Utilizzo delle somme non erogate ai comuni delle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. Le risorse assegnate ai comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, qualora non erogate, permangono nelle disponibilità del Dipartimento per le politiche della famiglia, per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

le finalità previste dall'articolo 1, comma 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'articolo 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto, pari a complessivi euro 60.000.000,00, gravano sul capitolo 858 "Fondo politiche per la famiglia" del CR-15 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024.

Articolo 6

(Comunicazione istituzionale)

1. La comunicazione istituzionale relativa alle attività di cui al presente decreto dovrà riportare la frase "Intervento finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma 26 LUG. 2024

Eugenia Maria Roccella



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

**FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A
FAVORE DEI MINORI ANNO 2024**
(articolo 1, comma 1252, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

LINEA GUIDA SULLE SPESE AMMISSIBILI

Il finanziamento del Dipartimento per le politiche della famiglia è destinato alle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2024, finalizzate al potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori di età da 0 a 17 anni

Le risorse vengono erogate direttamente ai comuni italiani che hanno manifestato l'interesse alla iniziativa.

Per quanto riguarda le spese ammissibili sulle risorse ripartite dal decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 26 luglio 2024, l'utilizzo delle quali sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun comune, si ritiene opportuno fornire alcune **indicazioni operative**:

1. **acquisizione di beni e servizi**: saranno consentite acquisizioni di beni e servizi purché funzionali e necessari alla realizzazione dell'intervento e purché tali acquisizioni siano espletate secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
2. **sottoscrizione di atti**: protocolli, intese, convenzioni o contratti, stipulati secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati, finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi;
3. **realizzazione di interventi**: riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività, loro messa in sicurezza e manutenzione ordinaria;
4. **elargizione di contributi economici**: rimborsi alle famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori di età da 0 a 17 anni. Tali rimborsi sono relativi a spese sostenute dal 1° giugno al 31 dicembre 2024 che dovranno essere documentate sulla base di quanto definito dalle delibere di Giunta e corredate della documentazione giustificativa.